

COMMISSIONE IX

AGRICOLTURA E FORESTE - ALIMENTAZIONE

LVIII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE 1956

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BONOMI

INDICE

	PAG.
Congedo:	
PRESIDENTE	539
Disegno di legge (Discussione):	
Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico (<i>Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato</i>) (2477)	539
PRESIDENTE	539, 541, 543, 546, 547, 548, 550, 551
MARENGHI, <i>Relatore</i>	539, 543, 547, 548, 550
FERRARIS EMANUELE	541
PAVAN	542
BETTIOL FRANCESCO GIORGIO	542, 543, 545, 546
VETRONE, <i>Sottosegretario di Stato per la agricoltura e le foreste</i>	543, 544, 545, 546, 548, 550, 551
FERRARI RICCARDO	543, 546, 547
AUDISIO	545
TRUZZI	546, 547, 548
MICELI	547, 550
FORA ALDOVINO	547
GUERRILRI EMANUELE	548
COMPAGNONI	548
GOMEZ D'AYALA	548
GERMANI	551

La seduta comincia alle 9,50.

GRIFONE, *Segretario*, legge il verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Congedo.

PRESIDENTE. Comunico che è in congedo il deputato Pecoraro.

Discussione del disegno di legge: Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico. (Approvato dalla VIII Commissione permanente del Senato). (2477).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Disposizioni per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico », già approvato dalla VIII Commissione permanente (Agricoltura e alimentazione) del Senato, nella seduta del 3 ottobre 1956.

Comunico che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro), investita del parere in merito alle conseguenze finanziarie del provvedimento, ha richiesto una proroga. Pertanto, potremo iniziare la discussione del provvedimento stesso, salvo a rinviarne la votazione a scrutinio segreto.

Prego il relatore, onorevole Marenghi, di svolgere la sua relazione.

MARENGHI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge sottoposto al vostro esame prevede uno stanziamento quinquennale di nove miliardi di lire per il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico e per alcune iniziative a sostegno del mercato lattiero-caseario.

Mi è gradito anzitutto dare atto al ministro Colombo della particolare attenzione prestata all'importante settore zootecnico e, particolarmente, alla sua principale branca, quella lattiero-casearia.

Quello in esame fa parte, infatti, di una serie di provvedimenti (aumento tariffe doganali sui formaggi, sui bovini da macello e sul-

le carni, difesa della genuinità del burro, ecc.) predisposti dal Ministero dell'agricoltura, intesi a tonificare il settore zootecnico, il quale — come è noto — rappresenta oltre un terzo della produzione lorda vendibile nazionale, che, nel 1955, è stata valutata in 1050 miliardi; settore, quindi, che merita tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento.

Il provvedimento in esame mira soprattutto, con un intervento di carattere straordinario — ad integrazione di quelli normalmente attuati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in applicazione della legge 19 giugno 1929, n. 1366 e successive modificazioni, legge organica sulla produzione zootecnica, e per i quali interventi è stanziata, come è noto, nel bilancio in corso, la somma di 600 milioni — a dare un più deciso impulso alle attività nel campo zootecnico tendenti ad incrementare la disponibilità dei prodotti base per l'alimentazione del Paese, riducendo gradualmente le importazioni, particolarmente nei settori delle carni bovine, del pollame e delle uova — gli onorevoli colleghi sanno che l'importazione di questi prodotti comporta un onere per l'Italia di oltre 70 miliardi di lire annue — e, nello stesso tempo, a migliorare il patrimonio zootecnico, al fine anche di aumentare le produzioni unitarie e ridurre i costi.

Nel campo delle iniziative volte a tale fine, si è data particolare importanza alla difesa sanitaria degli allevamenti anche per i riflessi che essa ha nella quantità e nella qualità dei prodotti e nella salute pubblica. È noto, infatti, quanto sia diffusa la tubercolosi, la mastite streptococcica, l'aborto infettivo, malattie gravissime che arrecano danni valutati recentemente a 250-300 miliardi all'anno, e per le quali tuttavia è possibile la profilassi e la cura. Con tali interventi massicci si ritiene di ridurre notevolmente i danni.

Al risanamento degli allevamenti deve, però, far riscontro una più accurata selezione del bestiame, una più razionale alimentazione e conservazione dei foraggi, una particolare ed attiva assistenza tecnica ed istruzione alle maestranze. Molto opportunamente il disegno di legge in esame prevede, a questo proposito, l'erogazione di fondi agli Ispettorati compartimentali e provinciali per iniziative dirette, fra l'altro, alla intensificazione della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica agli allevatori.

Come ho accennato, il disegno di legge in esame prevede anche un intervento di carattere contingente allo scopo di sostenere i prezzi in considerazione della pesantezza del mer-

cato lattiero-caseario. Si tratta di una azione diretta a favorire un più vasto assorbimento di latte e dei suoi derivati, a migliorare ed incrementare la fabbricazione della caseina in modo da porre la produzione in concorrenza con quella estera ottenuta in ambienti più favorevoli.

Il provvedimento in esame, particolarmente, nelle due principali forme di intervento — e, cioè, quello riguardante il risanamento, miglioramento ed incremento del patrimonio zootecnico, e quello a favore della produzione della caseina — intervento già noto alle categorie interessate, ha alimentato molte speranze ed ispirato fiducia, specialmente fra gli allevatori di bovini da latte, il cui prodotto è venduto a prezzi notevolmente inferiori ai costi.

Circa il miglioramento e risanamento delle stalle, ritengo che le somme stanziato, se bene utilizzate, potranno sicuramente recare un notevole contributo alla soluzione del problema. Per quanto riguarda, invece, l'intervento contingente relativo alle iniziative per risollevere la pesantezza del mercato lattiero-caseario, ritengo che un maggiore utilizzo del latte attraverso l'industria della caseina, ora largamente importata, migliorerà senz'altro la situazione, specialmente se il burro prodotto da tale lavorazione verrà difeso dalle sofisticazioni e dalla concorrenza della margarina.

Mi auguro, però, che il provvedimento in oggetto venga ripetuto nel prossimo esercizio finanziario, con adeguati mezzi, al fine anche di incoraggiare un maggiore consumo di latte alimentare e di latticini e di favorire l'esportazione di alcuni formaggi tipici.

Esamineremo ora particolarmente il contenuto dei singoli articoli del provvedimento.

Con l'articolo 1 viene autorizzata la spesa di 9 miliardi per il potenziamento, il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico da attuarsi mediante: a) la concessione di contributi ad enti ed associazioni, (vedrà la Commissione se sia il caso di aggiungere anche « ai singoli produttori ») per l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico, al risanamento del bestiame in determinate zone e per determinate specie; b) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina; c) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame iscritto nei libri genealogici, nonché del bestiame delle zone montane che producono soggetti selezionati destinati ad altre zone, con particolare riferimento alle razze

bovine da latte; d) l'erogazione di fondi a favore degli Ispettorati compartimentali agrari ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per attuare direttamente particolari iniziative, nonché per agire in mancanza o carenza di enti ed associazioni, nel campo della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica ad integrazione di iniziative sviluppate attraverso il programma zootecnico originario previsto dalla legge del 1929.

Con l'articolo 2 viene disciplinata la formazione dei programmi generali di attività nel settore zootecnico e dei piani di intervento profilattico, nonché la ripartizione dei fondi necessari da parte del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

Con l'articolo 3 si prevede un intervento di carattere congiunturale che comporta la spesa di un miliardo di lire per l'esercizio finanziario 1956-57 inteso a sostenere il mercato del latte e dei suoi derivati mediante la concessione di contributi a favore di iniziative dirette, sia a promuovere un più vasto assorbimento di latte e dei suoi derivati, sia ad incrementare la produzione di caseina e di altri derivati del latte magro.

Un decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste determinerà le modalità per la concessione dei contributi che potranno essere dati a produttori singoli ed associati, nonché ad altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario.

Con l'articolo 4 viene assicurata la copertura delle spese per l'esercizio finanziario 1956-57 mediante prelevamenti di un miliardo di lire per ciascuno dei capitoli n. 142 dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici e n. 139 di quello del Ministero dell'agricoltura e foreste.

Si tratta di un provvedimento di notevolissima importanza, come mi auguro di aver dimostrato agli onorevoli colleghi. Li invito, pertanto, a dare il loro voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

FERRARIS EMANUELE. Mi associo al ringraziamento che il relatore ha rivolto al Ministro dell'agricoltura e delle foreste che, con questo importantissimo disegno di legge, ha voluto provvedere al miglioramento della nostra situazione zootecnica. Effettivamente, noi dobbiamo lamentare in quasi tutti i settori dell'agricoltura, se non una vera e propria crisi, uno stato di grave malessere, che ha provocato e provoca un esodo continuo di agricoltori dalle campagne. Il settore lattiero-caseario, uno dei più deboli dal punto di vista economico, sentiva con urgenza la necessità

di un provvedimento che ne tonificasse il mercato, che ne rendesse la situazione meno pesante. Il provvedimento è venuto, e noi lo accogliamo con soddisfazione.

Tuttavia, io ritengo che sia necessario anche dare maggiore sviluppo al settore delle carni, al fine di ridurre l'importazione dall'estero, che si aggira, all'incirca, sul milione di quintali annui.

Per quanto riguarda il disegno di legge in particolare, non posso nascondere la mia preoccupazione sulla precisa disposizione che accorda gli aiuti soltanto agli enti e alle associazioni che svolgano la loro attività nel campo zootecnico. Non mi pare giusta questa disposizione, per il semplice fatto che molte regioni d'Italia — e il Piemonte fra esse — pur essendo molto progredite dal punto di vista organizzativo, non possono vantare quelle cooperative o quelle associazioni che, in base al provvedimento, consentirebbero di fruire dei benefici che vogliono accordare.

Analogamente debbo esprimere nei confronti del disposto che riguarda l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame iscritto ai libri genealogici. Non v'è dubbio che si tratti di un ottimo intervento, ma non bisogna dimenticare che i libri genealogici non esistono dappertutto e che, quindi, le zone sprovviste rimarrebbero escluse dal beneficio.

Sono d'accordo sulla erogazione di fondi agli Ispettorati compartimentali agrari ed agli Ispettorati provinciali dell'agricoltura per iniziative di carattere straordinario, ma ritengo che non sarebbe inopportuno specificare che a codesti Ispettorati è accordata libertà d'azione, perché possano incoraggiare al massimo tutte quelle iniziative che favoriscono lo sviluppo della zootecnica in una intera regione, come, ad esempio, quelle che vengono chiamate « aziende pilota ».

Le provvidenze di cui all'articolo 3, che mirano all'assorbimento di una maggiore quantità di latte, sono indubbiamente necessarie, ma ne ritengo piuttosto vaga la formulazione, perché non contiene alcun riferimento alle iniziative che dovrebbero essere prese. A mio modo di vedere, dovrebbe trattarsi di iniziative volte a fornire, a condizioni di favore, il latte alle scuole, agli asili, alle forze armate, e così via.

Meno chiara ancora è la disposizione che favorisce l'incremento della produzione di caseine e di altri derivati del latte magro: disposizione giusta, perché è necessario contenere la forte importazione, ma a chi andranno i contributi? Andranno, evidentemente, in

gran parte, agli industriali del latte. Ma costoro non hanno bisogno di aiuto, perché stanno bene! A mio parere, invece, bisognerebbe favorire lo sviluppo di cooperative di latterie che siano in grado di lavorare il latte e produrre le caseine, ed agevolare ogni forma associativa, escludendo, per quanto possibile, gli industriali.

Con queste poche osservazioni e riserve, esprimo il mio voto favorevole al disegno di legge e rinnovo il mio ringraziamento al Ministero dell'agricoltura, che lo ha predisposto.

PAVAN. Esprimo la mia piena adesione al disegno di legge in esame e al ministro Colombo che, con i tecnici del suo Ministero, ha predisposto queste misure per l'incremento del patrimonio zootecnico. Si tratta, come è noto, di un provvedimento molto atteso, specie in quelle zone dove maggiormente è sentita la necessità di ripopolamento del bestiame di qualità. E a me pare che le direttive contenute nell'articolo 1 siano idonee a far sì che i fondi messi a disposizione siano veramente indirizzati al raggiungimento dello scopo.

Sottolineo soprattutto il fatto che la concessione di contributi ad enti e a consorzi debba avere, come del resto mi pare che sia nello spirito della legge, questo scopo: facilitare, con la creazione di nuclei di ripopolamento e di selezione, l'introduzione di razze nuove, a sostituzione di altre che, non avendo avuto evidentemente le cure necessarie, sono praticamente degradate ed hanno anche impoverito, da questo punto di vista, parecchi nostri agricoltori.

Ritengo, però, che la concessione di contributi ai singoli coltivatori diretti non sia utile al raggiungimento degli scopi che il provvedimento si prefigge. Nel nostro caso, infatti, si tratta di fare un intervento organico che sia veramente diretto ad aiutare al massimo questo settore.

Un'altra iniziativa è quella di legare questo incremento con una opportuna formazione professionale dei contadini, e qui mi richiamo a quell'attività, che sta svolgendo il Ministero della pubblica istruzione, diretta a incrementare i corsi professionali mediante le scuole agrarie.

Un collegamento di questo genere darebbe modo di far sorgere un'attività idonea allo sviluppo del settore, anche in quelle zone dove non esistono cooperative o consorzi di allevatori.

Non mi pare di dover aggiungere altro, se non di ricordare come questa materia riguardante la zootecnia meriti veramente una particolare attenzione, specialmente in quelle

zone dove l'agricoltura non può sperare di incrementarsi mediante altri accorgimenti.

Rinnovo, pertanto, la mia riconoscenza al Ministro e il mio augurio che il provvedimento sia da noi rapidamente approvato.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. In questo provvedimento dobbiamo, purtroppo, rilevare un indirizzo del Governo che noi non possiamo assolutamente accogliere; e questo indirizzo è chiaramente manifesto nel fatto che si sia voluta deliberatamente ignorare la persona del piccolo proprietario di bestiame, frequente, in modo particolare, nelle zone montane.

Ora, questo indirizzo del Governo, che noi abbiamo già rilevato in parecchie altre occasioni, veramente ci preoccupa. È chiaro che, in questa legge, si è ignorata volutamente la presenza, non solo nelle zone montane ma anche in pianura, dei piccoli proprietari, cioè dei proprietari di una o due vacche. E il collega Pavan ha testé affermato la giustezza di questo indirizzo, adducendo a pretesto il fatto che il contributo al piccolo proprietario non darebbe quel risultato che il Governo si propone. Ma si è mai esaminata la situazione della nostra zootecnia? Si è mai visto come questo patrimonio è distribuito?

Nella mia provincia, su 70.000 capi di bestiame, ben trentamila sono distribuiti uno per famiglia! E allora si vuole escludere dal beneficio proprio questa grande massa di piccoli proprietari, senza considerare che quell'unica vacca è, per molti di essi, la base di sostentamento della famiglia o per lo meno l'elemento essenziale dell'economia familiare! E, per giustificare tale esclusione, nemmeno si può dire che il piccolo proprietario può beneficiare della legge attraverso l'organizzazione dei coltivatori diretti. Nella mia provincia, la cui situazione ho dianzi illustrata, i coltivatori diretti qualificati tali anche agli effetti dell'assistenza sanitaria sono appena ottomila, mentre sono trentamila coloro che detengono un capo di bestiame!

Quindi, la prima osservazione che ne consegue è che, con questa legge, si vogliono favorire enti, associazioni e organizzazioni similari, escludendo completamente i coltivatori diretti piccoli proprietari.

Oltre a ciò, c'è da considerare che altre discriminazioni saranno effettuate in sede provinciale. Io ebbi già modo di denunciare al ministro Colombo che, su una erogazione di sei milioni dati alla provincia di Belluno per l'incremento del patrimonio zootecnico, non uno è andato ai piccoli proprietari, ma sono

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

stati tutti divisi fra i grossi proprietari attraverso l'associazione degli allevatori di bestiame.

Ora, io non pretendo che i grossi proprietari siano esclusi dal beneficio, ma chiedo al Governo che siano tenuti presenti coloro che maggiormente hanno necessità di aiuto, anche perché questa legge va a prelevare parte dei fondi dal bilancio del Ministero dei lavori pubblici, proprio al capitolo riservato per il risanamento delle case malsane! Quanto dire che una volta ancora si colpiscono i piccoli proprietari, togliendo loro anche la possibilità di migliorare le proprie case! Questa è una ingiustizia troppo palese perché possa passare senza la nostra riserva.

La seconda parte del finanziamento, poi, va ad attingere al capitolo iscritto nel bilancio del Ministero dell'agricoltura riservato alle opere di irrigazione nei comprensori di bonifica; ma se questi comprensori di bonifica, particolarmente nelle zone montane, non hanno la possibilità di realizzare i loro piani appunto perché mancano i finanziamenti!

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Le sue citazioni riguardo i fondi sono errate. Le darò, poi, elementi precisi.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Comunque, è un fatto che i fondi vengono sottratti da capitoli già deboli e destinati ad opere veramente meritorie.

Giustamente il collega Ferraris si chiedeva d'anzì a chi andranno questi fondi. Noi condividiamo questa preoccupazione, la quale non nasce certamente da un nostro sospetto, ma dalla semplice constatazione che questa legge non fa minimamente cenno alla questione. I fondi saranno distribuiti a giudizio del Ministero, ma quali indirizzi saranno seguiti? A beneficio di quali categorie essi andranno?

Ora, a seguito a questi nostri rilievi, noi proporremo delle modifiche al disegno di legge; soltanto se esse saranno accolte dalla maggioranza della Commissione, noi potremo riesaminare il voto da dare alla legge, trattandosi di modifiche di sostanza e non di forma.

FERRARI RICCARDO. Sono decisamente favorevole al disegno di legge, la cui necessità è fortemente sentita nel campo dell'agricoltura e, pertanto, sono grato al ministro Colombo che di tale necessità ha voluto rendersi interprete, proponendo il disegno di legge medesimo.

L'unico appunto che potrebbe muoversi consiste nel fatto che il provvedimento si è

fatto attendere troppo a lungo; e noi tutti sappiamo che i provvedimenti di natura economica perdono il loro valore, se non sono tempestivi.

Per quanto riguarda il disegno di legge in particolare, vorrei far presente all'onorevole Bettiol e all'onorevole Ferraris che i fondi elargiti da questo provvedimento hanno due scopi: uno, di carattere generale, e ne è oggetto l'articolo 1, per cui non v'è motivo che essi vadano anche ai singoli; l'altro, che riguarda iniziative più particolari, di cui all'articolo 3, che rende possibile l'elargizione anche ai singoli, e questa elargizione è prevista dallo stesso articolo 3. Comunque, io non sarei contrario ad includere i singoli fra i beneficiari dei fondi di cui all'articolo 1, dal quale articolo, però, togliere il particolare riferimento alle cooperative e consorzi di coltivatori diretti, perché, nelle nostre zone, tutte le associazioni allevatori e tutte le cooperative zootecniche di carattere economico sono miste. Quel « particolare riguardo » non ha alcun fondamento.

Queste sono le mie personali osservazioni; nel complesso, comunque, sono favorevole alla legge.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

MARENGHI, *Relatore*. Condivido la preoccupazione espressa dagli onorevoli Ferraris e Bettiol per l'esclusione dei singoli dai benefici di questa legge. In effetti, è possibile che, in talune zone, non esistano organizzazioni, così come è possibile che i singoli possano essere esclusi anche nelle zone dove esistono consorzi. Per questi motivi, il mio parere personale è favorevole alla inclusione dei singoli produttori. Se un emendamento in questo senso verrà presentato, io vi aderirò, perché i piccoli proprietari, non essendo compresi nelle disposizioni di cui alle lettere a) e b), vengono esclusi proprio dalle iniziative più importanti, quali, ad esempio, il risanamento del bestiame in determinate zone. Un piccolo proprietario di bestiame affetto da tubercolosi non potrebbe, così, ottenere il contributo.

La preoccupazione dell'onorevole Ferraris circa la questione dei libri genealogici non ha ragion d'essere, in quanto che essa ha riferimento a quelle iniziative di carattere generale che possono essere attuate in tutte le zone, indipendentemente dalla iscrizione nei libri genealogici. È evidente che, dal punto di vista tecnico, il Ministero darà la precedenza agli animali iscritti, in quanto si tratta di animali

scelti e, quindi, l'azione di miglioramento sarà più efficace; ma ciò non vuol dire che gli altri debbano essere esclusi.

All'onorevole Bettiol, che ha fatto dei rilievi sulle fonti del finanziamento, risponderà l'onorevole Sottosegretario con elementi più precisi.

Per quanto riguarda le modalità per la concessione dei contributi, l'ultimo comma dell'articolo 3 stabilisce che esse saranno dettate dal Ministro. Però, le direttive esistono già nella legge e il Ministro certamente non si discosterà da esse. Non mi sembra, perciò, opportuno che anche le modalità siano fissate per legge.

Circa la destinazione dei fondi, infine, che ha suscitato qualche perplessità, debbo rilevare che anche essa è chiara nella legge. Per esempio, l'articolo 3 stabilisce che i contributi possono essere concessi a produttori singoli od associati, nonché ad altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario. Il Governo si propone di togliere un certo quantitativo di latte dal settore lattiero-caseario e destinarlo alla produzione della caseina; vuole, insomma, mettere il produttore di caseina in condizione di vendere il suo prodotto a prezzi accessibili, per evitare che chi lo consuma debba ricorrere all'importazione.

Nel rinnovare il mio parere favorevole al disegno di legge, ripeto anche l'augurio che esso sia ripresentato nel prossimo anno per le ragioni già dette nel corso della relazione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Innanzitutto debbo esprimere il mio vivo ringraziamento ai colleghi che hanno voluto rivolgere un plauso al Ministero dell'agricoltura — e per esso al ministro Colombo — per la presentazione di questo disegno di legge. Desidero, ora, aggiungere qualche considerazione, anche e soprattutto per chiarire talune situazioni, specialmente per quanto riguarda il finanziamento.

Non v'è dubbio che questo provvedimento intende porre i presupposti per una azione di carattere risolutivo nei riguardi del potenziamento e del risanamento del patrimonio zootecnico nazionale. E questo è molto importante, perché vuol dire che il provvedimento non intende legarsi alla legge organica della zootecnia del 1929.

In che modo il Governo intende realizzare questo potenziamento e questo risanamento? Intende realizzarlo, innanzitutto, attraverso l'aumento, dal punto di vista economico, delle disponibilità dei prodotti-base della nostra alimentazione: in particolar modo, carni e

uova. E qui ritengo opportuno citare alcune cifre che sono molto eloquenti. Questi due prodotti — carni e uova — hanno avuto nell'ultimo ventennio uno sviluppo molto modesto. Difatti, se noi consideriamo che la popolazione italiana è aumentata da 43 milioni a 48 milioni, non possiamo non considerare modesto l'aumento della produzione annua di carne, che dai 7 milioni e 235 mila quintali del periodo 1935-39 è passata, nel 1955, ad appena 7 milioni e 762 mila quintali. Lo stesso dicasi per le uova, la cui produzione annua nel periodo 1935-39 era di 3 milioni e 60 mila ed è passata, nel 1955, ad appena 3 milioni e 305 mila. Più sensibile, invece, è stato l'incremento del latte, che dai 59 milioni e 70 mila quintali del periodo 1935-39, abbiamo avuto, nel 1955, una produzione di 81 milioni e 450 mila quintali.

Accanto a questo modesto incremento nel settore delle carni e delle uova, dobbiamo collocare, per contro, il notevole incremento che si è avuto nel settore del grano, dove siamo passati dai 72 milioni e 460 mila quintali del periodo 1935-39 ai 95 milioni del 1955, e quello, notevolissimo, della barbabietola, nel cui settore si è verificato un aumento, per i rispettivi periodi prima citati, da 28 milioni e 790 mila quintali a 92 milioni di quintali.

È naturale che questa situazione ci ha costretti e ci costringe ad importare carni e uova dall'estero.

Ora, questa azione a carattere risolutivo che il Governo intende realizzare con questo provvedimento è rivolta soprattutto ad aumentare la disponibilità, appunto, delle carni e delle uova. In un secondo tempo, la stessa azione intende assicurare una maggior disponibilità di ottimi prodotti di razza bovina, di cui anche siamo deficitari e importatori dall'estero.

È evidente che, per il raggiungimento di questi due scopi, è necessario che sia assicurato uno stabile miglioramento, sotto il profilo sanitario degli allevamenti. Di conseguenza, è necessario assicurare l'efficienza di tutte le forme associative che possano fiancheggiare l'opera degli organi dell'amministrazione dell'agricoltura, mentre è addirittura indispensabile il potenziamento di questi organi dell'amministrazione dell'agricoltura, sia nel campo dell'assistenza che in quello della propaganda tecnica, con particolare riguardo alle dimostrazioni pratiche.

Da queste premesse, sorge la necessità di un programma straordinario. In che cosa consiste questo programma straordinario? Esso, realizzato con una visione unitaria del pro-

blema, può essere diviso in due attività: una, rivolta alle zone chiaramente evolute; l'altra, rivolta alle zone meno progredite. In altri termini, un'attività rivolta all'Italia settentrionale, l'altra rivolta all'Italia meridionale e alle isole.

Nelle zone zootecnicamente più evolute, si intende sviluppare il lavoro selettivo già in corso da parte del Ministero dell'agricoltura e che ha dato, fino ad oggi, risultati ragguardevolissimi.

Nelle zone arretrate, si intende promuovere quelle iniziative idonee a preparare condizioni propizie per un più profondo ed efficace lavoro nel futuro. Ora, quale è il lavoro che bisogna svolgere in queste zone? Non è tanto il lavoro di selezione — che, anzi, sarà quasi nullo — quanto il lavoro per l'incremento della produzione foraggera. Anche questo lavoro richiede una visione unitaria e va messo in relazione con gli altri interventi già in atto.

Naturalmente, accanto all'azione per lo sviluppo e il risanamento del patrimonio zootecnico, bisogna guardare anche ad un altro aspetto, pure fondamentale, del problema, rappresentato dalla produzione a ciclo rapido di vitelloni ingrassati, di maiali leggeri da carne, perché la media del nostro consumo annuo, è inferiore a quella della Francia, della Germania occidentale, e di altri paesi. Per lo stesso motivo, dobbiamo provvedere al miglioramento della produzione su più larga scala del pollo giovane da carne e per uova e, infine, allo sviluppo selettivo di alcuni tipi di cavalli e di asini.

Questi sono, in breve, gli scopi che la presente legge si prefigge. C'è da aggiungere soltanto qualche considerazione in merito all'articolo 3 della legge, che si stacca da questo programma di carattere straordinario, perché tende ad alleviare la pesantezza esistente nel mercato lattiero-caseario. In effetti, la disposizione di cui alla lettera *a*) dell'articolo 3 tende a fare propaganda: dare il latte alle scuole, agli enti, ecc., mentre la disposizione di cui alla lettera *b*) è un incoraggiamento a destinare latte alla produzione di caseina, al fine di fare concorrenza all'estero.

Per quanto riguarda la questione del finanziamento, debbo far rilevare all'onorevole Bettiol che l'osservazione da lui sollevata avrebbe dovuto sorgere in sede di approvazione del provvedimento per l'olivicoltura. Comunque, per quanto riguarda il disegno di legge che stiamo esaminando, il richiamo è riferito al capitolo 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pub-

blici, che riguarda il piano per le case malsane. In effetti è la legge 19 agosto 1954, n. 640, che stanziava, per un periodo di dieci anni — mi pare — la somma di 168 miliardi così suddivisa: 8 miliardi nell'esercizio 1953-1954, 10 miliardi nell'esercizio 1954-55 e 25 miliardi per ognuno degli otto esercizi successivi. Senonché, alla fine dell'esercizio 1955-56, quando si sarebbero dovuti impegnare già 43 miliardi, si è visto che non tutta la somma è stata impegnata, a causa di difficoltà di ordine tecnico, per cui sono rimasti dei fondi inutilizzati. Considerando che questi fondi saranno quest'anno incrementati con altri 25 miliardi, si è pensato di distogliere cinque miliardi e aggiungere agli stanziamenti previsti per i prossimi due esercizi, rispettivamente, un miliardo e quattro miliardi.

In sostanza, dunque, noi non togliamo nulla a quel fondo; ci limitiamo a utilizzare per l'agricoltura delle somme assolutamente inutilizzabili per lo scopo cui erano destinate, riservandoci di rimetterle nei prossimi due esercizi finanziari.

La stessa operazione, fatta sul capitolo 142 del bilancio del Ministero dei lavori pubblici, la ripetiamo, per lo stesso motivo, sul capitolo 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura, che riguarda il finanziamento straordinario di 35 miliardi derivato dalla legge 10 novembre 1954, n. 1087.

Per modificare le due leggi, si è fatto un provvedimento a parte, che è stato già presentato al Senato.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Mi dichiaro soddisfatto per la parte attinente al finanziamento.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Una ultima dichiarazione intendo fare. In sede di discussione di questa legge al Senato, fui proprio io a proporre un emendamento riguardante i singoli coltivatori diretti. I colleghi dell'onorevole Bettiol, al Senato, hanno preferito, invece, accogliere un emendamento di un senatore della maggioranza, che riguardava l'aggiunta di « particolare riguardo alle cooperative e consorzi di coltivatori diretti ». È evidente, quindi, che io accetterò l'emendamento che sarà proposto, ma purtroppo il provvedimento dovrà tornare al Senato.

AUDISIO. Vorrei soltanto sapere se, con riferimento agli articoli 3 e 4 del disegno di legge, è possibile a noi interferire in bilanci di previsione già approvati dalla Camera e dal Senato.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non vi sono diffi-

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

coltà. L'articolo 4 stabilisce che il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

« È autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-1958 al 1960-61 per il potenziamento, miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico da attuarsi mediante:

a) la concessione di contributi ad enti ed associazioni, con particolare riguardo alle cooperative e consorzi di coltivatori diretti, per l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico, in determinate zone e per determinate specie di animali,

b) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per iniziative dirette al risanamento del bestiame in determinate zone o per determinate specie di animali,

c) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina,

d) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame iscritto ai libri genealogici, con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

e) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame nelle zone montane che producono soggetti destinati all'allevamento, alla riproduzione, al ripopolamento ed alla rimonta di altre imprese zootecniche, con particolare riferimento alle razze bovine da latte,

f) l'erogazione di fondi agli ispettorati compartimentali agrari ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura per iniziative a carattere straordinario dirette al potenziamento della produzione zootecnica, all'intensificazione della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonché per il controllo delle iniziative previste dalla presente legge ».

Gli onorevoli Truzzi e Ferrari Riccardo hanno proposto di includere « i produttori singoli » nelle lettere a), b) e c).

TRUZZI. Il mio emendamento è semplice e non ha bisogno di una lunga illustrazione. Desidero, però, precisare che l'inclusione dei « singoli produttori » nella lettera c) è limi-

tata alla monta pubblica, vale a dire che il contributo viene concesso per l'acquisto di un torello e non è esteso alla fecondazione artificiale. Difatti, mentre è chiaro che la fecondazione artificiale non può essere attuata dal singolo, non altrettanto può dirsi per la monta pubblica, elemento essenzialissimo per il risanamento della razza.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Vorrei pregare la Commissione di non insistere per l'inserimento dei « singoli produttori » nella lettera c), e ciò perché, come ho già detto dianzi, qui si tratta di un piano straordinario. Del resto, chi vuole il contributo per l'acquisto di un torello può appellarsi alla legge fondamentale, alla quale è assicurato un finanziamento di 600 milioni. Inserire in questa legge una norma del genere significa, a mio avviso, creare delle aspettative che potrebbero dar luogo a delusioni.

Sono, invece, favorevole all'inclusione dei « coltivatori diretti » nelle lettere a) e b).

PRESIDENTE. Vorrei che mi fosse chiarito se il singolo allevatore che volesse utilizzare un toro di razza per la monta può aspirare al contributo. Noi non dobbiamo dimenticare che, specie nel Mezzogiorno d'Italia, non tutti possono disporre delle 5-6 e anche 7 mila lire necessarie per la monta. È evidente che, con il contributo dello Stato, la spesa si ridurrebbe a due o tremila lire.

FERRARI RICCARDO. Quale firmatario dell'emendamento Truzzi, proporrei di modificare l'emendamento stesso, inserendo « i singoli produttori » alla fine del primo comma e modificando, conseguentemente, tutte le lettere dell'articolo medesimo.

BETTIOL FRANCESCO GIORGIO. Anche noi abbiamo presentato un emendamento che mi astengo dall'illustrare, perché il Governo si è già dichiarato favorevole. Quanto alla formulazione di esso, vi si può provvedere in sede di coordinamento; l'importante è che sia specificato che il contributo va anche ai piccoli allevatori di bestiame.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Non sarei del parere di accogliere l'emendamento testé proposto dall'onorevole Ferrari; io lascerei la formulazione attuale, limitandomi ad aggiungere « i singoli allevatori » e non già i « piccoli », anche perché bisogna considerare che la maggior collaborazione può essere data dai grandi allevatori e non già dai piccoli. Ora, è chiaro che, se introduciamo i piccoli allevatori, non possiamo non includere i grandi...

MICELI. Per i grandi allevatori ci sono le associazioni!

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Ma vi sono anche grandi allevatori che non fanno parte di associazioni! D'altra parte, si introdurrebbe la stessa dizione usata per l'articolo 3.

MICELI. La legge deve avere un duplice scopo: guardare il problema dal punto di vista zootecnico, nel suo complesso, e far progredire la categoria dei coltivatori diretti. Poiché disponiamo di uno strumento che ci consente di ottenere i due risultati, perché non servircene?

FORA ALDOVINO. Propongo di modificare, come segue, la lettera a):

« la concessione di contributi ad enti ed associazioni, con particolare riguardo alle allevatori di bestiame, e per l'attuazione di cooperative e ai loro consorzi, costituiti fra programmi diretti allo sviluppo zootecnico in determinate zone e per determinate specie di animali ».

MICELI. Sono favorevole all'emendamento, perché la preoccupazione dell'onorevole Forà — che cooperative o consorzi di coltivatori diretti potrebbero comprendere anche non allevatori — è da me condivisa.

PRESIDENTE. Osservo che costoro potrebbero diventare allevatori in un momento successivo! D'altra parte, i consorzi o le cooperative che non svolgessero attività zootecnica non potrebbero avere il contributo.

MICELI. La legge parla di « sviluppo zootecnico » e, quindi, potrebbero rientrarvi!

FERRARI RICCARDO. Mi pare che stiamo perdendo di vista lo scopo principale della legge, che è quello di superare la forte crisi in atto. È evidente, quindi, che se noi vogliamo limitare gli aiuti ai piccoli coltivatori, escludendo le medie e le grosse aziende, nessun beneficio serio noi potremo apportare, perché la crisi rimarrà quale essa è attualmente.

AUDISIO. Propongo di modificare come segue la lettera a):

« la concessione di contributi a singoli produttori, ad enti ed associazioni con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti (o di allevatori), nonché ai piccoli allevatori, per l'attuazione... » e il resto del comma rimarrebbe inalterato.

PRESIDENTE. Poiché ognuno ha avuto modo di esprimere la propria opinione, passiamo alla votazione dell'articolo 1 per divisione.

Pongo in votazione il primo capoverso, fino alle parole « da attuarsi mediante », che non è contestato.

(È approvato).

Sul secondo capoverso, lettera a), sono stati proposti degli emendamenti, sui quali prego l'onorevole relatore di esprimere il suo parere.

MARENGHI, *Relatore*. Per quanto l'emendamento Truzzi, sono favorevole solo alla modifica per le lettere a) e b). Non ritengo di aggiungere la stessa dizione alla lettera c), perché lo scopo della legge è di agevolare gli enti e le associazioni, non già il singolo.

Circa l'emendamento Bettiol, sarei contrario a parlare di « piccoli ». Noi dobbiamo incoraggiare costoro a costituirsi in cooperative, consorzi, e, d'altra parte, siccome è il Ministero che darà le direttive, certamente i piccoli produttori saranno agevolati. La verità, però, è che sono i grossi produttori che collaborano di più.

Io penso, invece, che forse potremmo accordarci sull'emendamento Audisio, solo con la dizione « coltivatori diretti ».

PRESIDENTE. L'onorevole Audisio mi ha comunicato che si associa all'emendamento Truzzi, nel senso che è d'accordo a lasciare le parole « singoli produttori »; egli, però, vorrebbe aggiungere, alla fine, le parole « nonché ai piccoli allevatori », per esprimere un concetto di preferenza.

Pongo, allora, in votazione l'emendamento Truzzi che corrisponde all'emendamento Audisio nella sua prima parte:

« la concessione di contributi a singoli produttori, ad enti e ad associazioni ».

(È approvato).

Passiamo alla votazione delle parole: « con particolare riguardo alle cooperative e consorzi di coltivatori diretti ».

FERRARI RICCARDO. Dichiaro che voterò contro.

PRESIDENTE. Le pongo in votazione.

(Sono approvate).

È stato proposto di inserire, a questo punto, le parole « nonché ai piccoli allevatori ».

TRUZZI. Dichiaro che voterò contro quest'aggiunta, perché sono contrario ad inserire un criterio di preferenza in questa legge.

MARENGHI, *Relatore*. Sarebbe giusto accordare questa preferenza, ma mi preoccupa il fatto che, in questo modo, noi andremmo ad intralciare il programma del Ministero.

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

Sarei piuttosto favorevole ad un ordine del giorno che suggerisca al Ministero l'adozione di un criterio preferenziale nella concessione dei contributi. D'altra parte, mi rimetto alla Commissione.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo si rimette alla Commissione. Faccio, tuttavia, presente che, nel caso che l'emendamento fosse accolto, sarà necessario rivedere, magari in sede di coordinamento, la formulazione del comma.

GUERRIERI EMANUELE. A mio avviso, l'introduzione di questo criterio preferenziale non favorisce la formazione di associazioni. Quindi, sarei propenso a lasciare l'attuale formulazione del comma.

PRESIDENTE. Ritengo che si possa votare il criterio preferenziale per i piccoli allevatori non associati, essendo, ciò, una conseguenza logica della discussione. Pongo in votazione questo criterio.

(È approvato).

A coordinamento effettuato la lettera a) può, pertanto, essere la seguente:

« a) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico, in determinate zone e per determinate specie di animali ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

« Credo che anche la lettera b) possa essere formulata con lo stesso criterio, come segue:

« b) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per iniziative dirette al risanamento del bestiame in determinate zone e per determinate specie di animali ».

La pongo in votazione.

(È approvata).

Vi è, ora, la lettera c). L'onorevole Truzzi insiste nel suo emendamento?

TRUZZI. Lo ritiro.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Compagnoni ha presentato il seguente emendamento.

« Aggiungere alla lettera c) le parole: « nonché ai piccoli allevatori per il paga-

mento della monta nelle stazioni selezionate e per la fecondazione artificiale ».

Prego l'onorevole Compagnoni di illustrarlo.

COMPAGNONI. Nell'Italia meridionale vi sono moltissimi piccoli allevatori che non sono in grado di pagare le tariffe che vengono praticate nelle stazioni selezionate di monta o, comunque, quelle per le fecondazione artificiale. Ora, se il nostro scopo è quello di migliorare il patrimonio zootecnico, noi riteniamo che si debba andare incontro proprio a questi piccoli allevatori che non hanno la possibilità, senza un aiuto dello Stato, di pagare le tariffe richieste dalle stazioni selezionate e della monta artificiale. L'emendamento da noi proposto ha proprio questo scopo.

PRESIDENTE. L'onorevole Gomez D'Ayala, sempre all'articolo 1, lettera c) ha presentato il seguente emendamento aggiuntivo: *dopo la parola « associazioni », aggiungere le parole « e ai coltivatori diretti, per l'organizzazione della monta taurina ».*

GOMEZ D'AYALA. Il mio emendamento ha lo scopo di rendere possibile la concessione del contributo anche a quei coltivatori singoli che vogliono acquistare un toro selezionato per gestire una propria stazione di monta, senza dovere sottostare, come accade tutt'ora, alle imposizioni dei consorzi. Basti pensare che il consorzio ha stabilito che ogni « tennario » è tenuto a versare 500 lire al consorzio stesso per ogni monta, sostenendo persino che le stazioni di monta artificiale siano, di per sé, dannose agli allevamenti. Se vogliamo veramente incrementare lo sviluppo del patrimonio zootecnico, è opportuno, a mio avviso, prendere in considerazione la posizione di un singolo allevatore che voglia farsi una stazione di monta con tori selezionati e non privarlo del contributo.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Mi dichiaro contrario agli emendamenti presentati dagli onorevoli Gomez D'Ayala e Compagnoni.

MARENGHI, *Relatore*. Sono favorevole all'approvazione della lettera c) nel testo governativo.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento Gomez D'Ayala, testé letto e sul quale sia il Governo che il relatore si sono dichiarati di parere contrario.

(Non è approvato).

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione l'emendamento Compagnoni, testé

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

letto e sul quale il Governo e il relatore si sono dichiarati di parere contrario.

(Non è approvato).

Pongo in votazione la lettera *c*) del testo governativo:

« *c*) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina ».

(È approvata).

Se non vi sono osservazioni, pongo in votazione la lettera *d*) nel testo governativo:

« *d*) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame iscritto ai libri genealogici, con particolare riferimento alle razze bovine da latte ».

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera *e*):

« *e*) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame nelle zone montane che producono soggetti destinati all'allevamento, alla riproduzione, al ripopolamento ed alla rimonta di altre imprese zootecniche, con particolare riferimento alle razze bovine da latte ».

(È approvata).

Pongo in votazione la lettera *f*):

« *f*) l'erogazione di fondi agli ispettorati compartimentali agrari ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura per iniziative a carattere straordinario dirette al potenziamento della produzione zootecnica, all'intensificazione della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonché per il controllo delle iniziative previste dalla presente legge ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'articolo 1 nel suo complesso:

« È autorizzata, a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, la spesa di lire 1 miliardo per l'esercizio 1956-57 e di lire 2 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1957-58 al 1960-61 per il potenziamento, il miglioramento ed il risanamento del patrimonio zootecnico da attuarsi mediante:

a) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni, a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti e ai piccoli allevatori, per

l'attuazione di programmi diretti allo sviluppo zootecnico, in determinate zone e per determinate specie di animali;

b) la concessione di contributi ad enti, ad associazioni a singoli produttori, con particolare riguardo alle cooperative, ai consorzi di coltivatori diretti ed ai piccoli allevatori, per iniziative dirette al risanamento del bestiame in determinate zone e per determinate specie di animali;

c) la concessione di contributi ad enti ed associazioni per l'organizzazione della monta pubblica e della fecondazione artificiale, limitatamente alla specie bovina;

d) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame iscritto ai libri genealogici con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

e) l'organizzazione dell'azione profilattica per il risanamento del bestiame nelle zone montane che conducono soggetti destinati all'allevamento, alla riproduzione ed alla rimonta di altre imprese zootecniche con particolare riferimento alle razze bovine da latte;

f) l'erogazione di fondi agli ispettorati compartimentali agrari ed agli ispettorati provinciali dell'agricoltura per iniziative a carattere straordinario dirette al potenziamento della produzione zootecnica all'intensificazione della dimostrazione pratica e dell'assistenza tecnica agli allevatori, nonché per il controllo delle iniziative previste dalla presente legge ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2, ne do lettura:

« Ogni anno il Ministero dell'agricoltura e delle foreste predispone il programma generale, mentre sulla base di questo l'Alto Commissariato dell'igiene e la sanità pubblica predispone i piani degli interventi di cui alle lettere *d*) ed *e*) dell'articolo 1.

Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentito l'Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica, è approvata la ripartizione dei fondi per il programma annuale.

« Nulla è innovato alle norme vigenti circa i piani profilattici e, in generale, la competenza degli organi dell'Alto Commissariato dell'igiene e la sanità pubblica ».

Poiché sono stati annunciati emendamenti, voteremo tale articolo per divisione.

Pongo in votazione il primo comma al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

Al secondo comma dell'articolo 2 gli onorevoli **Fora**, **Ricca** e **Zannerini**, hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« Con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste, sentiti i pareri del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, è approvata la ripartizione dei fondi per il programma annuale ».

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere sfavorevole a questo emendamento perché l'inclusione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale incontrerebbe l'opposizione dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità che ha rivendicato a sé tutta la materia profilattica.

MARENGHI, *Relatore*. Per le stesse ragioni, mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento **Fora** ed altri, non accolto né dal Governo, né dal relatore.

(*Non è approvato*).

Pongo in votazione il secondo comma, nel testo governativo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione il terzo ed ultimo comma dell'articolo 2 nel testo governativo.

(*È approvato*).

L'articolo 2 è stato, pertanto, approvato senza modificazioni, nel testo governativo.

Passiamo all'esame dell'articolo 3. Ne do lettura:

« È autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la spesa di un miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 per la concessione di contributi a favore di iniziative dirette:

a) a favorire un più vasto assorbimento di latte e dei suoi derivati,

b) ad incrementare la produzione di caseine ed altri derivati del latte magro. Per queste ultime iniziative il contributo non può superare la misura massima di lire 750 per ettolitro di latte impiegato per la fabbricazione dei prodotti stessi.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi a produttori singoli od associati nonché ad altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario.

Le modalità per la concessione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

Se non vi sono osservazioni, lo voteremo per divisione.

Pongo in votazione il primo comma, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(*È approvato*).

Al secondo comma l'onorevole **Miceli** ha presentato il seguente emendamento parzialmente sostitutivo:

« *Alle parole*: nonché ad altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario, *sostituire le parole*: con speciale riguardo alle cooperative tra piccoli e medi produttori e loro consorzi ».

MICELI. Il mio emendamento — come è chiaro — ha lo scopo di favorire, come vuole del resto lo spirito del provvedimento, i produttori di latte, escludendo gli industriali.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Il Governo esprime parere contrario a questo emendamento. Lo scopo essenziale delle provvidenze da noi predisposte è quello di far convergere una certa quantità della produzione di latte alla produzione della caseina di cui il nostro Paese ha grande bisogno. Limitando le provvidenze soltanto ai produttori di latte, singoli o associati, essi non riceveranno alcuna spinta particolare a produrre caseina, frustrando, in tal modo, uno degli scopi più importanti che noi ci ripromettiamo di ottenere con l'applicazione di questa legge.

MARENGHI, *Relatore*. Mi dichiaro contrario.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole **Miceli** non accolto né dal Governo, né dal relatore.

(*Non è approvato*).

Sempre al secondo comma dell'articolo 3 gli onorevoli **Fora**, **Ricca** e **Zannerini** hanno presentato il seguente emendamento sostitutivo:

« I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi agli organismi operanti nel settore caseario con particolare riguardo a quelli costituiti tra cooperative di produttori e loro consorzi ».

Lo pongo in votazione.

(*Non è approvato*).

L'onorevole **Ferrari Riccardo** propone di aggiungere dopo la parola « concessi » le parole « con preferenza ». Questo emendamento

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

ha lo scopo di determinare una graduatoria di priorità nella concessione dei contributi.

Il Governo e il relatore non si oppongono.

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo, pertanto, in votazione il secondo comma dell'articolo 3, nel testo governativo con l'aggiunta dell'emendamento Ferrari Riccardo, testé approvato.

(È approvato).

Rimane da esaminare l'ultimo comma dell'articolo 3.

GERMANI. Su questo ultimo comma dell'articolo 3, desidero fare una precisazione che riguarda, ad un tempo, problemi di forma e di sostanza. Questa mattina aveva ricevuto assicurazione che la IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) avrebbe fornito il prescritto parere dato che si tratta di questione finanziaria; il parere, però, non è ancora pervenuto e, perciò, credo che noi non si possa, in questo momento, approvare anche l'ultima parte del provvedimento.

Per quanto riguarda, poi, l'ultimo comma dell'articolo 3, mi permetto di invitare la Commissione ad esaminarlo con calma e ponderazione, considerando, in primo luogo, se non sia il caso di farne un articolo a sé, piuttosto che lasciarlo come comma finale dell'articolo. E potrei dire anche il perché ma siccome, io penso, che noi oggi non siamo in grado, per i motivi suddetti, di approvare il provvedimento nel suo complesso, propongo di rinviarne l'esame alla prossima seduta di venerdì mattina.

VETRONE, *Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste*. Comprendo perfettamente i motivi che hanno suggerito all'onorevole Germani di proporre il rinvio della discussione, ed intendo anche le sue preoccupazioni sulla opportunità di considerare, come articolo a sé stante, l'ultimo comma dell'articolo 3, in ordine alle modalità della concessione dei contributi. Tengo a precisare, però, che il comma così come è inserito nel testo dell'articolo 3, non può non riferirsi ai contributi di cui si parla in detto articolo 3, escludendo invece i contributi di cui si fa menzione all'articolo 1, che la Commissione, per altro, ha già approvato. Dichiarato, inoltre, che la modalità dei contributi di cui all'articolo 1, già approvato, è stata proposta dallo stesso Ministero del tesoro e, quindi, nessuna preoccupazione finanziaria dovrebbe sorgere a questo riguardo. Il voler sospendere, perciò, la discussione, perché entrando

nella materia finanziaria siamo privi del parere della Commissione competente, è una cosa relativa in quanto la nostra Commissione ha già, come ho detto, approvato una parte della materia finanziaria riguardante questo disegno di legge.

GERMANI. Io sono sempre convinto che per una ragione di correttezza procedurale, noi dovremmo arrestare a questo punto la discussione in attesa del parere della IV Commissione. Ad ogni modo se i colleghi sono di parere contrario, non insisto.

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni, può rimanere stabilito che oggi approveremo tutti gli articoli del disegno di legge, rinviando la sola votazione a scrutinio segreto al momento in cui ci sarà pervenuto il parere della IV Commissione (Finanze e tesoro).

(Così rimane stabilito).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 3, al quale non sono stati presentati emendamenti.

(È approvato).

Pongo in votazione l'articolo 3 nel suo complesso:

« È autorizzata a carico dello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste la spesa di un miliardo per l'esercizio finanziario 1956-57 per la concessione di contributi a favore di iniziative dirette:

a) a favorire un più vasto assorbimento di latte e dei suoi derivati;

b) ad incrementare la produzione di caseine ed altri derivati del latte magro. Per queste ultime iniziative il contributo non può superare la misura massima di lire 750 per ettolitro di latte impiegato per la fabbricazione dei prodotti stessi.

I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi con preferenza a produttori singoli od associati, nonché ad altri organismi operanti nel settore lattiero-caseario.

Le modalità per la concessione dei contributi saranno determinate con decreto del Ministro dell'agricoltura e delle foreste ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 4. Ne do lettura:

« All'onere complessivo di lire due miliardi derivante dall'applicazione della presente legge per l'esercizio finanziario 1956-57 sarà fatto fronte mediante riduzione di lire 1 miliardo dello stanziamento del capitolo n. 142 dello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici per il medesimo esercizio finanziario e di lire 1 miliardo dallo

LEGISLATURA II — NONA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 24 OTTOBRE 1956

stanziamento del capitolo n. 139 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il predetto esercizio finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge è rinviata ad altra

seduta in attesa del parere della IV Commissione permanente (Finanze e tesoro) sulle conseguenze finanziarie.

La seduta termina alle 12,45.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI